



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito denominato "ISIN"), autorità di regolamentazione competente, con sede in ROMA, Via Capitan Bavastro 116, nella persona del Direttore, Avv. Maurizio Pernice;

### **E**

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, codice fiscale 80054330586, nella persona del Direttore Generale, AVV. Giambattista Brignone;

di seguito denominate "le Parti",

### **PREMESSO CHE**

- il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, (di seguito denominati D.lgs. n. 45 del 2014), ha istituito e attribuito all'ISIN le funzioni e i compiti di *autorità di regolamentazione competente* in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
- l'articolo 6, comma 11, del D.lgs. n. 45 stabilisce che *<l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico>* e *<opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione>*;
- il *<Regolamento di organizzazione e funzionamento interni>* dell'ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, e modificato con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021, all'articolo 2 individua tra i principi dell'azione dell'ISIN la *<digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, l'efficace organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti>*;

- il CNR, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
- il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo in materia di servizi digitali, espresso obiettivo dell'agenda digitale europea per le connesse implicazioni in termini di produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica per il Paese;
- in data 10 gennaio 2019 (prot. n. 194 dell'11.1.2019) ISIN ha stipulato un Accordo di collaborazione con il C.N.R. (di seguito "Accordo") della durata di 24 mesi, prorogabile con atto scritto, per il riuso di software progettati e potenziati dal CNR, e per lo sviluppo evolutivo dei sistemi a beneficio di entrambe le parti;
- l'Accordo ha individuato il programma per la gestione del sistema contabile denominato *SIGLA (Sistema Integrato per la Gestione delle Linee di Attività)* come primo applicativo riutilizzabile;
- la collaborazione del CNR per il riuso del software SIGLA ha garantito l'operatività e il corretto, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse economiche e dei flussi finanziari di ISIN, e pertanto in data 23 marzo 2021 (prot. n. 1866 del 23/03/2021), ISIN ha rinnovato l'Accordo di collaborazione con il CNR per ulteriori ventiquattro mesi, fino al 30.4.2023, e comunque fino all'approvazione del rendiconto consuntivo riferito all'anno 2022, al fine di impedire che le attività di gestione del bilancio di ISIN subissero soluzioni di continuità;
- il nuovo Accordo di collaborazione del 23/03/2021 garantisce a ISIN il riuso della sorgente del software SIGLA per la gestione economico-finanziaria del bilancio, con specifico riferimento alla gestione, alla manutenzione tecnica, all'assistenza tecnica e all'aggiornamento del sistema SIGLA, nonché alla archiviazione e conservazione dei dati ISIN negli ambienti di lavoro già predisposti presso il CNR, ma non prevede l'attività di supporto funzionale, di assistenza e formazione all'utilizzo del software da parte di ISIN;
- l'esperienza di questi primi mesi di operatività dell'Accordo di collaborazione 23 marzo 2021 (prot. n. 1866 del 23/03/2021) ha evidenziato che l'assenza nei ruoli di ISIN delle necessarie competenze professionali per gestire e risolvere i problemi funzionali e operativi di utilizzo del software SIGLA ISIN rende necessario integrare e modificare detto Accordo di collaborazione per prevedere che il CNR garantisca con proprie unità di personale la formazione in campo del personale ISIN per l'utilizzo del software SIGLA nonché l'assistenza funzionale;
- il CNR, per superare le difficoltà evidenziate da ISIN, ritiene di accettare la richiesta di sostituire l'Accordo di collaborazione del 23/03/2021, con un nuovo Accordo di collaborazione che garantisca anche la necessaria formazione in campo e assistenza funzionale dei dipendenti di ISIN, fermi

restando i corrispettivi dovuti per le prestazioni effettuate fino ad oggi in base all'Accordo di collaborazione del 23/03/2021;

## VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l’art. 5, comma 6, che disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l’art. 6, comma 13, ultimo periodo, che prevede che *“per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, [...] di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione e nella gestione di attività in campo nucleare”*, e l’articolo 6, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 45 del 2014, che prevede che *“per la gestione unitaria di servizi strumentali, l’ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale”, e in particolare gli articoli 68 e 69 che disciplinano *<sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni>*;
- le *“linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”* adottate da AGID in data 9 maggio 2019;
- la determina n. 29 dell’11 marzo 2021 del Direttore dell’ISIN, di impegno delle risorse economiche per l’attuazione dell’accordo del 23.3.2021 prot. n. 1866;
- la determina n. del 19 novembre 2021 di approvazione del presente Accordo e impegno delle risorse per l’attuazione del medesimo;

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,**

**le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **Articolo 1**

### **(Oggetto)**

1. Il presente Accordo disciplina, nell'ambito delle finalità di interesse generale comuni, le attività di collaborazione delle Parti per il riuso da parte dell'ISIN del software *SIGLA*, sviluppato e in uso presso il CNR.

## **Articolo 2**

### **(Attività)**

1. Le attività oggetto del presente accordo sono le seguenti:
  - a. hosting dell'istanza del sistema *SIGLA* (applicazione e dati), comprensivo delle attività di gestione, manutenzione tecnica e aggiornamento dei sistemi (application server, data base, connettività di rete) predisposta presso il CNR in attuazione della Convenzione 10.1.2019
  - b. gestione, manutenzione e assistenza tecnica, e aggiornamento del sistema *SIGLA*, salvo quanto previsto al comma 2
  - c. formazione continua del personale ISIN, a supporto e assistenza funzionale dell'utilizzo del software *SIGLA*
2. L'eventuale sviluppo di nuovi moduli applicativi, integrati al software *SIGLA*, rientra nel presente accordo solo qualora ricorrano esigenze condivise e comuni a entrambe le parti.

## **Art. 3**

### **(Obblighi delle Parti)**

2. Il CNR metterà a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2; in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, garantisce con proprio personale la necessaria attività formativa ai dipendenti ISIN fino a:
  - a. 150 ore nell'anno 2021
  - b. 300 ore nell'anno 2022
  - c. 100 ore nell'anno 2023
3. Il CNR, oltre ad effettuare e conservare presso il proprio data Center backup quotidiani dei dati, renderà disponibile ad ISIN con cadenza settimanale un backup completo, che dovrà essere conservato a cura di ISIN medesimo.
4. La garanzia di ripristino è fornita solo sull'ultimo backup settimanale eseguito con successo.
5. L'ISIN metterà a disposizione proprie risorse e competenze per la realizzazione, congiuntamente al CNR, delle attività di cui all'articolo 2.

## **Articolo 4**

### **(Responsabili dell'Accordo)**

1. I responsabili del presente Accordo sono:
  - a. per l'ISIN il dott. Claudio Nicolini, dirigente del <Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico-economico del personale>, o un suo delegato;
  - b. per il CNR l'ing. Roberto Puccinelli, o un suo delegato;
2. La delega è comunicata formalmente all'altra parte.

## **Articolo 5**

### **(Responsabili tecnici)**

1. Le parti comunicheranno reciprocamente, entro 10 giorni dalla firma e per tramite dei responsabili dell'accordo, i nomi dei Responsabili tecnici delle attività, nel numero massimo di due per parte.

## **Articolo 6**

### **(Durata)**

1. Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi, fino al 30 aprile 2023 o al successivo termine di approvazione del rendiconto relativo all'anno 2022.
2. Le Parti potranno concordare, a mezzo di ulteriore atto scritto, ulteriori proroghe.
3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
4. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti, di comune accordo, non decidano diversamente.

## **Articolo 7**

### **(Risorse finanziarie)**

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'ISIN si impegna a contribuire con proprie risorse alla sinergia congiunta fino a complessivi euro 54.700,00 (euro cinquantaquattromilasettecento) che trovano copertura finanziaria in termini di competenza e di cassa come segue:
  - a. Nel limite di Euro 20.150,00 (euro ventimilacentocinquanta) per l'anno 2021, di cui euro 11.600,00 (euro undicimilaseicento) per le attività di cui all'articolo 2, lettera a) e b) già previste dalla delibera n. 29 dell'11.3.2021;
  - b. Nel limite di Euro 28.850,00 (euro ventottomilaottocentocinquanta) per l'anno 2022, di cui euro 11.600,00 (euro undicimilaseicento) per le attività di cui all'articolo 2, lettera a) e b) già previste dalla delibera n. 29 dell'11.3.2021;

- c. Nel limite di Euro 5.700,00 (euro cinquemilasettecento) per l'anno 2023;
3. Le spese per le attività oggetto del presente Accordo troveranno copertura, in termini di competenza e cassa, fino all'importo complessivo di € 54.700,00 (euro cinquantaquattromilasettecento) a valere sul bilancio di previsione dell'ISIN. In particolare, il suddetto importo trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa per la quota anno 2021, nel limite di € 20.150,00 (euro ventimilacetocinquanta), sul capitolo n. 13102 <Servizi Informatici e telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni> del bilancio di previsione 2021 dell'ISIN, approvato con delibera n. 28, del 29 dicembre 2020, nel limite di euro 28.850,00 (euro ventottomilaottococinquanta) sul corrispondente capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario 2022, e nel limite di euro 5.700,00 (euro cinquemilasettecento) sul corrispondente capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario 2023;
  4. Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato dall'ISIN mediante pagamenti trimestrali, previa presentazione di relazione di rendicontazione e di documentazione fiscalmente valida da parte del CNR.
  5. Il pagamento sarà effettuato dall'ISIN al CNR, tramite versamento sulla Contabilità Speciale n. 167369 c/o Banca d'Italia – Sezione Tesoreria dello Stato, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della documentazione a tal fine necessaria.
1. Il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), e c), sarà effettuato dall'ISIN previa presentazione della relazione di rendicontazione e di documentazione fiscalmente valida da parte del CNR. In particolare, le spese sostenute per le attività di cui all'articolo 2, lettera c), saranno liquidate in base alle ore di formazione continua effettivamente effettuate e rendicontate, e al costo orario del livello – profilo del personale utilizzato.
  2. Il pagamento sarà effettuato dall'ISIN al CNR, tramite versamento sulla contabilità speciale n. 167369 c/o Banca d'Italia – Sezione Tesoreria dello Stato, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione a tal fine necessaria.

### **Articolo 8** **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo.

### **Articolo 9**

#### **(Riservatezza e responsabilità)**

1. Tutte le documentazioni e le informazioni di cui il CNR verrà in possesso, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, verranno considerate riservate e non verranno divulgate a terzi.

### **Articolo 10**

#### **(Proprietà e utilizzo dei risultati)**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto
2. Per quanto attiene le componenti software che saranno adottate si fa esplicito riferimento al Capo VI del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e a quanto indicato nelle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni

### **Articolo 10**

#### **(Foro competente e disposizioni finali)**

1. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo di collaborazione del 23 marzo 2021 (prot. 1866 del 23.3.2021) di cui riproduce i contenuti e conferma gli effetti prodotti dalla relativa data di sottoscrizione
2. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, la Parti sono tenute in prima istanza a dare corso a un tentativo di risoluzione amichevole.
3. Qualora ciò non sia possibile, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono di competenza del Foro di Roma.

**Per l'Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione - ISIN**

**Per il Consiglio Nazionale delle  
Ricerche - CNR**

**Il Direttore ISIN  
Avv. Maurizio Pernice**

**Il Direttore Generale CNR  
Dott. Giuseppe Colpani**